

BOZZA

COMUNE DI VIGNATE
(Città metropolitana di Milano)

Repertorio n.

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8
NOVEMBRE 1991, N. 381 SERVIZIO MINUTO MANTENIMENTO E DI
SUPPORTO LOGISTICO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E
MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI VIGNATE.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno addì del mese di,
in Vignate, nel Palazzo comunale,

Avanti a me Segretario Generale del Comune di
Vignate, competente a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma
pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

a) Geom. Massimo Balconi nato a Melzo (MI) il 23.11.1964 nella sua
qualità di Funzionario del Settore Tecnico del Comune di Vignate, giusta
nomina sindacale in data, codice fiscale
83504710159, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale sita in
via Roma 19, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto
e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, esecutiva ai sensi
di legge, ed in esecuzione della determinazione n° del,
di seguito indicato "Comune";

2°) -, nato a
il, residente in, il quale
interviene in qualità di della Cooperativa

Sociale Con sede in in di seguito indicato
"Cooperativa"

VISTI

Gli articoli 1, 2, 4, 5, e 9 della L. 381/91 e l'art 11 della L.R. 21/03.

PREMESSO

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il Comune di Vignate, come sopra rappresentato, conferisce a che, come sopra rappresentato, accetta, il servizio di minuto mantenimento in Vignate da effettuarsi alle seguenti condizioni:

- assunzione di n. 2 persone;
- sostituzione del personale in caso di assenza e ferie di almeno 1 operatore (superiore a 5 giorni lavorativi);
- dotazione del personale con idonei D.P.I.;
- dotazione di n. 1 cellulare per ciascuno degli operatori a carico della cooperativa, comprensivo di ricarica;
- coordinamento.

La Cooperativa che si impegna a fornire n. 2 operai, presenti quotidianamente sul territorio comunale, svolgeranno le attività necessarie individuate di volta in volta dal referente dell'Ufficio tecnico del Comune.

Le attività, le prestazioni ovvero le competenze relative al servizio da eseguirsi sugli immobili facenti parte del patrimonio e demanio comunale sono quelle stabilite nel presente atto, come di seguito dettagliate, pur considerando l'elenco esemplificativo, ma non esaustivo:

- Ripristini stradali (buche, caditoie, marciapiedi)
- Pulizia periodica delle caditoie da fogliame e altro materiale ostruente
- Ripristino segnaletica (orizzontale e verticale)
- Realizzazione piccoli scavi per ripristino impianti vari
- Manutenzione opere murarie
- Ripristino di intonaci interni ed esterni
- Ripristino di pavimentazioni e rivestimenti
- Ripristino manto impermeabile su solai di copertura, balconi e pareti e opere complementari
- Ripristino e revisione serramenti interni ed esterni
- Manutenzione minuta impianti igienico – sanitari, idrici e riscaldamento (es. sostituzione guarnizioni, tasti, manopole...)
- Opere edili in genere per il ripristino di elementi e finiture dell'involucro edilizio esistente
- Allestimenti, sgomberi, traslochi e trasporti
- Controllo della funzionalità giochi e arredi
- Opere necessarie alla conservazione e al buon funzionamento di tutti gli immobili facenti parte del demanio e del patrimonio comunale
- Approntamento, allestimento e mantenimento di attrezzature per manifestazioni temporanee
- Pulizia parchi, giardini, piste ciclopedonali e controllo vuotatura cestini.

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione per lo svolgimento del servizio i seguenti automezzi di proprietà dell'Ente:

- a) Fiat Scudo alimentato a gasolio;
- b) Piaggio Porter alimentato a gpl e benzina;

c) Bonetti alimentato a gas;

i quali dovranno essere utilizzati esclusivamente sul territorio del Comune di Vignate e a beneficio dell'Ente.

Articolo 2 - Durata

La presente convenzione ha durata di due anni decorrenti dal

Articolo 3 - Obblighi del Consorzio

Il Consorzio si impegna:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa anche persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91;
- b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante del Consorzio e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). Il Consorzio si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- c) a nominare, quale responsabile dello svolgimento delle attività, il Sig. qualifica professionale responsabile tecnico;
- d) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91;

- e) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
- f) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- g) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;
- h) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

- i) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del Comune o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- j) a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l'assunzione di due persone indicate dal Comune di concerto con il contraente del servizio, in assenza di indicazione del Comune, individuate dal contraente medesimo;
- k) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- l) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nella presente convenzione;
- m) a trasmettere al Comune una relazione sull'attività sociale svolta, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni).
- n) a compilare e a trasmettere al Comune report mensili dell'attività svolta.

Articolo 4 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

Un referente designato dal contraente del servizio consegna un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone

svantaggiate presenti nella cooperativa sociale competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla cooperativa stessa.

Articolo 5 - Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della Legge n. 381/1991, il Comune potrà verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti.

Articolo 6 - Obblighi dell'ente

IL Comune si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi convenzionati il corrispettivo stabilito in € oltre di IVA 22%, mediante il pagamento della somma di € (importo contrattuale/24) da corrispondere entro 30 giorni dalla data di protocollo della fattura. I pagamenti saranno subordinati all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte del Comune.

Gli importi annui subiranno a partire dal secondo anno un incremento pari all'indice ISTAT relativo al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato a livello nazionale.

Articolo 7 - Consorzi

Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l'eventuale sostituzione della Cooperativa esecutrice deve essere autorizzata da parte del Comune.

Articolo 8 - Risoluzione della convenzione

L'Amministrazione Comunale può chiedere la risoluzione della convenzione nei seguenti casi mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni e senza necessità di ulteriori adempimenti:

- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- in casi di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- in caso di inadempimento degli ordini dati e concernenti l'esecuzione dei servizi, in modo da compromettere la regolare effettuazione degli stessi;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio da parte della Cooperativa senza giustificato motivo;
- rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare lo stato igienico-sanitario e di decoro degli ambienti;
- la cancellazione del Consorzio dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte del Comune, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza;
- dopo cinque contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamentari relative al servizio, verificatesi nel periodo contrattuale;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto qualora i risultati siano ritenuti insoddisfacenti, dopo 30 giorni dal periodo di prova.

La Cooperativa in tal caso non potrà vantare pretese di sorta.

La risoluzione della convenzione, per gravi inadempienze, fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio ad altra ditta. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

Per tali danni e spese la Stazione appaltante si rivarrà sulle somme dovute a qualsiasi titolo alla cooperativa, compreso il deposito cauzionale prestato a garanzia degli adempimenti.

Articolo 9 - Risoluzione delle controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto dovrà essere risolta, ai sensi del Codice di Procedura Civile, attraverso il ricorso alla competente autorità giudiziaria presso il Foro di Milano, è esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 10 – Cauzione e polizze assicurative

Il Consorzio a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto ha presentato:

- cauzione definitiva di € a mezzo di polizza fideiussoria
- polizza assicurativa n. rilasciata in data da per i danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone o a cose in dipendenza del servizio oggetto della presente convenzione con massimale per sinistro di €3.000.000,00 comprendente la responsabilità civile per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore.

Articolo 11 - Spese di stipula della convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del Consorzio.

Articolo 12 - Responsabile del procedimento

Il Comune nomina quale responsabile del procedimento il Geom. Massimo Balconi cui il Consorzio si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Articolo 13 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il Consorzio è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione, la quale si risolverà di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3, qualora il consorzio non assolva agli obblighi previsti dalla normativa.

L'Amministrazione Comunale verifica in occasione di ogni pagamento al consorzio e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte dello stesso gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 14 – Norme finali

Il presente atto, ai sensi dell'art.17) del D. L.vo n.460 del 4/12/1997, è esente dall'imposta di bollo.

Le spese di registrazione si convengono a carico della cooperativa sociale.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

L'Impresa Appaltatrice e la cooperativa sociale dichiarano, ai sensi Regolamento UE 2016/679, che i dati contenuti nella presente convenzione e nei documenti depositati saranno esclusivamente utilizzati

per lo svolgimento delle attività e per gli obblighi previsti dalle leggi in vigore.

Per quanto non espressamente previsto in questa convenzione si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Io Segretario rogante, ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia e dello stesso ho dato integrale lettura alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

LA COOPERATIVA

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

IL SEGRETARIO GENERALE